

# Guida alle donazioni

## Indice

1. Chi può donare.....	2
2. Chi può ricevere la donazione.....	3
3. Cosa si può donare.....	3
4. Quanto si può dedurre/detrarre.....	4
5. Donazioni in natura.....	6
6. Come donare.....	7
7. Sanzioni.....	8

## PREMESSA

Il sistema tributario italiano prevede una serie di agevolazioni fiscali per coloro che effettuano donazioni a favore di determinati enti di particolare rilevanza sociale.

Negli ultimi anni il legislatore ha ampliato tali agevolazioni con l'obiettivo di dare un maggiore impulso alle donazioni effettuate agli enti non profit.

La legislazione in materia è frammentaria e composita e certamente la materia fiscale non è tra le più accessibili: il Centro Servizi per il Volontariato di Verona, quindi, nell'affrontare il tema delle agevolazioni fiscali relative alle donazioni, ha optato per una pubblicazione di sintesi che integra e coordina le diverse leggi vigenti.

La *Guida alle donazioni*, nell'edizione del 2008, è una guida pratica per le associazioni di volontariato e per i donatori: è strutturata in paragrafi brevi e sintetici che rispondono alle questioni essenziali che vengono poste solitamente ai consulenti (chi, cosa, come ...).

Si sono riportati esempi e schemi comparativi per facilitare la comprensione di alcune applicazioni delle agevolazioni e alcuni modelli di ricevuta, che non sono modelli vincolanti, bensì documenti indicativi che l'Associazione può integrare e modificare a seconda delle proprie esigenze.

Nell'impostazione generale della pubblicazione si è preferito prediligere la chiarezza e la praticità rispetto ad una completa ed esaustiva trattazione degli aspetti normativi.

## 1. Chi può donare

**A. Persone fisiche** soggette all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e cioè lavoratori dipendenti e assimilati, imprenditori individuali, soci di società di persone e capitali, ecc.

**B. Persone giuridiche** soggette all'IRES (Imposta sul reddito delle persone giuridiche):

- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione
- Enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazione non riconosciute, consorzi)
- Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

## 2. Chi può ricevere la donazione

1) Tutte le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e quindi:

- quelle che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS (ONLUS di opzione)
- le Onlus di diritto e cioè: Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al Registro Regionale; Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperative Sociali
- le Onlus parziali e cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (art.3, c 6, lett. E, L.287/91)

2) le APS iscritte al Registro Nazionale e ai Registri locali

3) le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico. In questo caso è necessario che l'ente abbia chiesto e ottenuto la **personalità giuridica**.

### *Riconoscimento della personalità giuridica*

#### Differenza tra iscrizione e riconoscimento

Le OdV che possiedono determinati requisiti hanno il diritto ad essere **iscritte** nei registri generali istituiti e curati dalle singole regioni e province autonome.

Tale iscrizione permette di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, Province, Enti locali ed altri Enti pubblici e di beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte per le Onlus (Onlus di diritto). Per ottenere l'iscrizione è necessario effettuare apposita domanda.

Il **riconoscimento** è un procedimento indipendente e autonomo rispetto all'iscrizione ed è concesso a seguito dell'iscrizione dell'ente nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione o presso la Prefettura, a seconda dell'ambito di operatività dell'associazione.

Mediante il riconoscimento le associazioni acquistano la personalità giuridica e conseguentemente un'autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell'ente viene, così, ad essere distinto rispetto a quello dei singoli associati o amministratori. Ciò comporta che per le obbligazioni assunte risponde solo l'associazione con il suo patrimonio.

Al contrario le associazioni non riconosciute non sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa, qualora il fondo sociale non sia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori.

## 3. Cosa si può donare

Sono possibili donazioni:

- in denaro
- in natura: beni di proprietà, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, prestazioni di lavoro di un dipendente.

## 4. Quanto si può dedurre/detrarre

Innanzitutto non bisogna confondere il termine “deduzione” con “detrazione”. A questo proposito è necessario premettere che l’imposta che un soggetto deve versare allo Stato viene calcolata applicando un’aliquota (percentuale) al reddito.

Pertanto per ridurre l’imposta è possibile ridurre il reddito oppure l’imposta stessa. La **deduzione** consiste nella possibilità di ridurre il reddito in relazione ad una particolare spesa, con conseguente beneficio in termini di tassazione. La **detrazione** è un’agevolazione consistente nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta.

In merito alle erogazioni liberali l’ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano.

In particolare si fa riferimento agli **art. 15 e 100 del DPR 917/86** Testo unico delle imposte sui redditi (**TUIR**) e all’**art. 14 della L. 80/2005** (“Più dai meno versi”).

Le agevolazioni previste **non sono cumulabili e sono alternative**, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.

### Art. 100 Tuir - Persone giuridiche

Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS (OdV iscritte) la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito stesso.

Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di APS iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito stesso.

### Art 14 l. 80/2005 - Persone fisiche e giuridiche

L’art. 14 della legge in esame consente ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS (OdV iscritte) o di APS iscritte al Registro Nazionale la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito complessivo e comunque fino ad un massimo di € 70.000,00.

Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l’importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e € 70.000,00.

### Art. 15 Tuir - Persone fisiche

Il TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di ONLUS (OdV iscritte) o di APS iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di detrarre dall’imposta linda calcolata il 19% della somma donata per un importo non superiore a € 2.065,83.

**N.B.:** Per quanto riguarda le APS, le agevolazioni previste dall’art.14 L.80/2005 si applicano solo a quelle iscritte nel Registro Nazionale, mentre le agevolazioni previste dal TUIR si applicano anche a quelle iscritte nei Registri Regionali o Provinciali.

## Esempi di erogazioni liberali a favore di onlus (OdV iscritte)

PERSONE FISICHE	Art. 15 TUIR	Art. 14 L. 80/05
	Possibilità di detrarre il 19% per un importo non superiore a € 2.065,83	Possibilità di dedurre nel limite minore tra il 10% del reddito e € 70.000
Reddito complessivo	25.000	25.000
Erogazione	2.000	2.000
Deduzione (minore tra il 10% del reddito e € 70.000)	0	2.000
Reddito imponibile	25.000	23.000
Aliquota d'imposta marginale	27%	27%
Imposta linda	6.150	5.610
Detrazione (19% dell'erogazione fino a max € 2.065,83)	380	0
Imposta netta	5.770	5.610

Nel caso prospettato la nuova normativa consente un risparmio d'imposta di € 160.

Per le persone fisiche che donano risulta sempre più conveniente applicare quanto previsto dall'art. 14 L.80/2005

PERSONE GIURIDICHE	Art. 100 TUIR	Art. 14 L. 80/05
	Possibilità di dedurre fino a € 2.065,83 o al 2% del reddito	Possibilità di dedurre nel limite minore tra il 10% del reddito e € 70.000
Reddito complessivo	500.000	500.000
Erogazione	60.000	60.000
Deduzione (art.100 TUIR non superiore a € 2.065,83 o 2% reddito) (art.14 L.80/05: minore tra il 10% del reddito e € 70.000)	10.000	50.000
Reddito imponibile	490.000	450.000
Aliquota d'imposta	27,50%	27,50%
Imposta netta	134.750	123.750

Nel caso prospettato la nuova normativa consente un risparmio d'imposta di € 11.000.

Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazioni liberali conviene applicare la nuova norma per redditi compresi tra € 20.658,38 e € 3.500.000,00, mentre per redditi inferiori a € 20.658,38 o superiori a € 3.500.000,00 risulta conveniente l'applicazione del TUIR.

## 5. Donazioni in natura

Le donazioni in natura si riferiscono a beni di proprietà, beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, prestazioni di lavoro.

La disciplina delle donazioni in natura ricalca quella delle donazioni in denaro. Ai fini della rilevazione dei limiti di deduzione o detrazione si deve prendere **in considerazione il valore normale del bene**, inteso come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati.

Ove non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.

Discipline particolari, però, regolano le donazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

### *Derrate alimentari e prodotti farmaceutici*

Il TUIR dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari o prodotti farmaceutici, può, in alternativa all'eliminazione degli stessi dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle Onlus (OdV iscritte) senza che tali cessioni costituiscano ricavi per la società stessa.

Per l'applicabilità di tale norma si richiede che questi beni non devono essere più commercializzabili a causa, ad esempio, di difetti nel confezionamento, nell'etichettatura, perché prossimi alla scadenza o per altri motivi che né diminuiscono o né azzerano il valore commerciale.

### *Beni non in lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività*

La legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha disciplinato la cessione gratuita ad Onlus (OdV iscritte) di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 marzo 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito. La cessione gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (escluse derrate alimentari e prodotti farmaceutici), che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, si considera erogazione liberale e, pertanto, non costituisce ricavo se effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per l'acquisto o la produzione, nel limite del 5% del reddito d'impresa dichiarato.

In entrambi i casi (cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici e cessione di beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa), ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate alcune condizioni previste dal comma 4 art.13 D.Lgs. 460/97 e integrate dal testo della CM 193/E del 1998 in relazione alla presunzione della cessione ai fini IVA:

- (CEDENTE) comunicazione preventiva della cessione con raccomandata A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima della consegna con l'indicazione della data, luogo, ora dell'inizio del trasporto, della destinazione finale e dell'ammontare dei beni. Se il costo dei beni è inferiore a € 5.164,57 la comunicazione può non essere inviata);

- (BENEFICIARIO/CEDENTE) dichiarazione della Onlus (Odv iscritte), da conservare da parte dell'impresa, che utilizzerà i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- (CEDENTE) annotazione nei registri Iva o in apposito prospetto entro il quindicesimo giorno del mese successivo della qualità e quantità dei beni ceduti.

Dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva, i beni ceduti si considerano distrutti: questo significa che non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e, soprattutto, le cessioni non sono più considerate operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

## **6. Come donare**

1. In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in contanti e preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una "traccia" del pagamento eseguito:

- bonifico bancario e postale
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
- carta di credito o carta di debito
- carte prepagate
- versamento con bollettino postale

2. Per godere delle deduzioni ai sensi dell'art. 14 L. 80/2005, chi riceve la donazione deve tenere scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con riferimento alla disposizione sopra riportata la Circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato la necessità di due presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali posti a carico del soggetto beneficiario, il cui inadempimento però si riflette a carico del soggetto erogatore delle liberalità, che perde il beneficio della deduzione fiscale.

I presupposti in argomento sono:

1) la tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;

2) la redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con riferimento al presupposto sub 1), la completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione, mentre l'analiticità delle scritture contabili impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento.

La completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Con riferimento al presupposto sub 2), occorre ricordare che tale documento può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio.

Ne consegue che il documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica finanziaria, potrebbe essere costituito da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.

Ovviamente l'obbligo di tenere la contabilità sopra ricordata è obbligatoria per godere delle deduzioni ai sensi dell'art. 14 L.80/2005, non vale per l'applicazione delle disposizioni del TUIR intese ad agevolare le erogazioni liberali.

3. L'ente beneficiario dovrà rilasciare una ricevuta per l'erogazione. Se il donante intende avvalersi delle deduzioni ai sensi dell'art. 14 della L. 80/05, la ricevuta dovrà essere integrata da un'autocertificazione in cui sia attestato che i fondi sono destinati allo svolgimento di attività solidaristiche e sociali e che l'ente provvederà al rispetto delle condizioni del comma 2 dell'art. 14 della L. 80/05 circa la tenuta delle scritture contabili (si veda il testo in corsivo a pagina 17).

ADEMPIMENTI DONAZIONI IN DENARO	ART.14 L.80/05	TUIR
DONANTE: pagamento con bonifico bancario e postale, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, carta di credito o carta di debito, versamento con bollettino postale	X	X
BENEFICIARIO: tenuta scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	X	
BENEFICIARIO: rilascio ricevuta	X*	X

\* la ricevuta deve essere integrata dall'autocertificazione

ADEMPIMENTI DONAZIONI IN NATURA	ART.14 L.80/05	TUIR
BENEFICIARIO: tenuta scritture contabili che rappresentino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria	X	
BENEFICIARIO: rilascio ricevuta	X*	X

\* la ricevuta deve essere integrata dall'autocertificazione

## 7. Sanzioni

Qualora nella dichiarazione dei redditi del donatore siano esposte indebite deduzioni o detrazioni, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito.

Se indebite deduzioni siano operate in violazione dei presupposti di deducibilità previsti dal comma 1 della L.80/2005 la sanzione è maggiorata del 200%.

Se la deduzione risulta indebita in ragione dell'insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.